



CITTÀ DI ISCHIA

Provincia di Napoli

Copia Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale

Seduta del 07/08/2013 N. 69

Oggetto: DELIBERAZIONE DI G.C. N. 21 DEL 19.02.2013 – MODIFICHE ED INTEGRAZIONI SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ISCHIA E LA SOPRINTENDENZA SPECIALE PER I BENI ARCHEOLOGICI DI NAPOLI E POMPEI.

L'anno **duemilatredici**, addì **sette**, del mese di **agosto**, alle ore **20,00** nella sala delle adunanze del Comune di Ischia, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza FERRANDINO GIUSEPPE, nella sua qualità di SINDACO.

Sono presenti gli Assessori Comunali:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
BOCCANFUSO LUIGI	VICE SINDACO	SI
IANNOTTA SANDRO	ASSESSORE	SI
BARILE CARMINE	ASSESSORE	SI
MAZZELLA GIOSUE'	ASSESSORE	SI

Assiste il Segretario Generale dott. Giovanni Amodio

Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull'argomento in oggetto.

La Giunta Comunale

RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 21 del 19.02.2013 con la quale si stabiliva tra l'altro quanto segue:

- Concedere in uso gratuito al Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei, i locali comunali ubicati nel plesso monumentale denominato Torre di Michelangelo con annesso accesso carrabile dalla Via Nuova Cartaromana siti al piano sotterraneo, seminterrato, piano rialzato, come riportati nelle planimetrie allegate al presente atto, per lo svolgimento delle attività dell'Ufficio per i Beni Archeologici di Ischia e ad uso depositi archeologici per i reperti in dotazione dell'ufficio.
- Stabilire che la Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei, in virtù della gratuità della concessione, si farà carico dell'allestimento e dell'organizzazione dell'istituendo Museo Civico di Ischia, la cui allocazione è stata individuata nei locali al Piano Rialzato della Torre di Michelangelo, come meglio indicato

G00069CO

nella planimetria allegata, allocandovi i reperti in dotazione degli Uffici Archeologici di Ischia e dando maggior risalto a quelli rinvenuti nella Baia di Cartaromana, antica Aenaria;

- Approvare lo schema di convenzione tra l'Amministrazione del Comune di Ischia e la Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei ivi allegata;
- Demandare al Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria cui afferisce l'Ufficio del Patrimonio, l'adozione degli atti conseguenti riguardanti la sottoscrizione della convenzione, previa istituzione del Museo Civico di Ischia;

VISTO lo schema di Convenzione tra l'Amministrazione del Comune di Ischia e la Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei approvato con la deliberazione di G.C. n. 21/ 2013 su richiamato;

RILEVATO che a seguito di più incontri tra l'Amministrazione comunale e la Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei, è emersa la necessità di modificare ed integrare lo Schema di convenzione su citato;

RITENUTO pertanto dover provvedere alla modifica ed integrazione dello schema di Convenzione tra l'Amministrazione del Comune di Ischia e la Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei come da schema allegato;

VISTO:

Il vigente Statuto Comunale;

Il D. L.vo 18.08.2000 n. 267;

I pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267;

CON voti unanimi resi nelle forme di legge;

d e l i b e r a

Per le ragioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- Approvare la modifica ed integrazione dello schema di convenzione tra l'Amministrazione del Comune di Ischia e la Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei come da Schema che qui si allega;
- Demandare al Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria cui afferisce l'Ufficio del Patrimonio, l'adozione degli atti conseguenti riguardanti la sottoscrizione della convenzione così modificata ed Integrata;
- Dare atto che non vi è alcun impegno di spesa;
- Allegare al presente atto, a che ne formi parte integrante e sostanziale, il prospetto riepilogativo dei pareri espressi ai sensi del d.lgs. n. 267/2000;
- Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134, del D.L.vo 18.08.2000, n. 267, con votazione separata ad esito unanime.

Del che il presente verbale.

IL PRESIDENTE

F.to: Ing. Giuseppe Ferrandino

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: Dott. Giovanni Amodio

ATTO DI CONVENZIONE
TRA
IL COMUNE DI ISCHIA E LA SOPRINTENDENZA SPECIALE PER I BENI
ARCHEOLOGICI DI NAPOLI E POMPEI PER LA CONCESSIONE IN USO DEI
LOCALI COMUNALI UBICATI NEL PLESSO MONUMENTALE DELLA TORRE DI
MICHELANGELO CON ANNESSO ACCESSO CARRABILE DALLA VIA NUOVA
CARTAROMANA DA ADIBIRE A SEDE DEL MUSEO CIVICO DI ISCHIA, SEDE DI
ATTIVITA' DEGLI UFFICI PER I BENI ARCHEOLOGICI DI ISCHIA E SEDE
DEPOSITI ARCHEOLOGICI

L'anno 2013, il giorno..... del mese di..... presso la Casa Comunale di Ischia, sono personalmente costituiti i signori:

1. Dott., nato ail....., codice fiscale.....; in qualità di del Comune di Ischia, in nome e per conto e nell'interesse del quale agisce e presso cui domicilia per la carica, in ottemperanza a quanto disposto dall'atto deliberativo di Giunta Municipale n.delda una parte

2.Dott.ssa Teresa Elena Cinquantaquattro, nata ail....., codice fiscale, in qualità di legale rappresentante del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei, in nome e per conto e nell'interesse della quale agisce e presso cui domicilia per la carica, dall'altra

PREMESSO

CHE con deliberazione di G.C. n. 21 del 19.02.2013 è stato tra l'altro stabilito di:

- Concedere in uso gratuito al Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei, i locali comunali ubicati nel plesso monumentale denominato Torre di Michelangelo con annesso accesso carrabile dalla Via Nuova Cartaromana siti al piano seminterrato e piano rialzato, come riportati nelle planimetrie allegate al presente atto, per lo svolgimento delle attività dell'Ufficio per i Beni Archeologici di Ischia e ad uso depositi archeologici per i reperti in dotazione dell'Ufficio.
- Stabilire che la Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei, in virtù della gratuità della concessione, si farà carico dell'allestimento e dell'organizzazione dell'istituendo Museo Civico di Ischia, la cui collocazione è stata individuata nel locale al piano rialzato della Torre di Michelangelo, come meglio indicato nella planimetria allegata, allocandovi i reperti in dotazione dell' Ufficio Archeologico di Ischia rinvenuti nella Baia di Cartaromana, antica Aenaria;

VISTA la deliberazione di G.C. n.del avente ad oggetto "Delibera di G.C. n. 21 del 19.02.2013 – Modifica Schema di Convenzione tra il Comune di Ischia e la Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei";

Per tutto quanto in premessa,

SI CONVIENE E SI STIPULA LA SEGUENTE CONVENZIONE

Art. 1 – Scopo della concessione.

Il Comune di Ischia, di seguito chiamato Ente, concede in uso gratuito al Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei , di seguito

chiamato Concessionario, i locali comunali ubicati nel plesso monumentale denominato Torre di Michelangelo con annesso accesso carrabile dalla Via Nuova Cartaromana, come riportati nelle planimetrie allegate al presente atto, per lo svolgimento delle attività dell'Ufficio per i Beni Archeologici di Ischia e ad uso depositi archeologici per i reperti in dotazione dell'Ufficio nonché per l'allestimento e la direzione scientifica dell'istituendo Museo Civico di Ischia.

Art. 2 – Oggetto della Concessione.

La concessione in uso dei locali comprende sia le strutture immobiliari come sopra individuate sia gli eventuali beni mobili che ne costituiscono l'arredo e l'annesso accesso carrabile dalla via Nuova Cartaromana.

Art. 3 – Durata della Concessione.

La concessione ha la durata di cinque anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto di convenzione e non è tacitamente rinnovabile.

L'eventuale proroga sarà ad unica discrezione dell'Ente.

Art. 4 – Modalità di consegna e riconsegna degli immobili.

I beni sono concessi nello stato di fatto in cui si trovano, perfettamente noti al concessionario.

Gli stessi beni dovranno essere riconsegnati alla scadenza nelle stesse condizioni salvo il normale deterioramento d'uso. Il Concessionario dovrà utilizzare e far utilizzare i beni in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia.

Art. 5 – Responsabilità del concessionario.

Per tutta la durata della concessione il Concessionario sarà considerato a termini di legge responsabile e custode delle proprietà comunali ad esso affidate.

Art. 6 – Accertamenti e verifiche.

Il personale dell'Ente all'uopo autorizzato può accedere alle strutture date in concessione, accertarne lo stato ed effettuare tutte le indagini ed i controlli che riterrà necessari secondo competenza.

L'Amministrazione Comunale potrà prescrivere l'attuazione di quei lavori di manutenzione ordinaria che si renderanno necessari: tale decisione non potrà mai essere unilaterale e dovrà essere formalizzata con apposito verbale.

Art. 7 – Risarcimento danni.

Tutti i danni causati a cose ed a persone durante il rapporto di concessione e relativi allo stesso, sono a carico del Concessionario.

Art. 8 – Utilizzo delle strutture.

Le strutture immobiliari, come sopra individuate, vengono messe a disposizione dall'Amministrazione comunale gratuitamente.

Art. 9 – Divieto di utilizzo per altre finalità

E' vietato al Concessionario l'utilizzo delle strutture per usi diversi da quelli di cui all'art. 1.

Art. 10 – Obblighi del concessionario.

Nel caso l'Ente richieda la restituzione dei locali, il Concessionario non potrà accampare pretese alcune verso il Comune.

Analogamente nel caso in cui, a causa di sopravvenuti obblighi di legge, le strutture divengano inidonee agli usi previsti, la concessione potrà essere revocata senza obbligo di indennizzo alcuno nei confronti del Concessionario.

Il Concessionario si obbliga:

- a) ad assicurare l'uso diligente dei beni di cui all'art. 2 della presente convenzione da parte del proprio personale e dei terzi autorizzati, onde evitare danni di qualsiasi genere;
- b) a tenere comunque sollevato ed indenne l'Ente da ogni e qualsiasi responsabilità non sia risalente esclusivamente all'Amministrazione comunale.
- c) a garantire l'apertura e la chiusura dei locali dati in concessione (depositi e sede Ufficio), la sorveglianza, oltre che la pulizia del viale di accesso e dei servizi igienici in dotazione ai locali nel Plesso monumentale Torre di Michelangelo;
- d) ad assicurare, a pena di decadenza della concessione, entro dodici mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione, previa istituzione del Museo Civico da parte del Comune di Ischia, l'allestimento dell'Istituendo Museo Civico di Ischia per tutta la durata della concessione, allocandovi i reperti archeologici in dotazione all'Ufficio Archeologico di Ischia, compreso quelli rinvenuti nella Baia di Cartaromana, antica Aenaria, e facendosi carico degli eventuali allestimenti dei locali stessi a destinazione museale, assicurando altresì la Direzione Scientifica dell'Istituto. L'allestimento sarà predisposto a cura e spese della Soprintendenza dei Beni Archeologici secondo un Piano che dovrà essere approvato dall'Ufficio Cultura dell'Ente concedente. Il Piano di allestimento di che trattasi dovrà essere presentato all'Ufficio citato entro 30 gg. dalla stipula della presente convenzione.

Il Concessionario non potrà sub-concedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della presente convenzione, senza formale autorizzazione del Comune.

Non potranno altresì essere apportate innovazioni o modificazioni nello stato dei locali, senza specifica autorizzazione del Comune.

Art. 11 – Oneri a carico del concessionario.

Le spese di funzionamento e di gestione dei depositi e della sede dell'Ufficio sono a carico del Concessionario, come le spese di luce, acqua, riscaldamento; qualora non siano frazionabili, per l'impossibilità di installare contatori autonomi, saranno determinate in modo forfettario.

Le spese di manutenzione ordinaria ai sensi degli articoli 1576 e 1621 del c.c. sono a carico del Concessionario.

A suo carico anche le sole spese di allestimento dei locali destinati a Museo Civico.

Art. 12 – Oneri a carico dell'Ente concedente.

L'Amministrazione comunale assume a carico del proprio bilancio comunale le seguenti spese:

- manutenzione straordinaria;

Art. 13 – Variazione della convenzione a seguito delle modifiche statutarie.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di variare la presente convenzione nel caso si verificano sostanziali modifiche statutarie nella sfera del Concessionario.

Art. 14 – Revoca concessione.

La presente concessione potrà essere revocata ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale in caso di:

- a) violazione delle norme che la disciplinano;

- b) utilizzo dei beni in oggetto della concessione per usi diversi;
- c) sostanziale modificazione dello status del Concessionario;
- d) mancata approvazione del Piano di Allestimento del Museo Civico;
- d) mancato allestimento del Museo Civico di Ischia entro i termini su prescritti (12 mesi dalla stipula della presente convenzione, previa istituzione del Museo Civico da parte del Comune di Ischia) e secondo le linee guida di cui al Piano di Allestimento.

Art. 15 – Penali.

Il mancato allestimento del Museo Civico nei termini indicati (entro 12 mesi dalla stipula della presente convenzione, previa istituzione del Museo Civico da parte del Comune di Ischia) comporterà ipso facto la risoluzione della presente convenzione e del rapporto concessorio. I locali concessi dovranno essere lasciati liberi da persone e cose nei 30 gg. successivi alla comunicazione da parte del Comune della volontà di risolvere il rapporto concessorio per inadempimento del concessionario. Il mancato rilascio dei locali entro il termine suddetto comporterà l'applicazione di una penale a carico del concessionario ed in favore del Comune di Ischia di € 500,00 pro die.

Art. 16 – Rinvio.

Per quanto non previsto nella presente convenzione le parti faranno rinvio alle norme del codice civile ed ai regolamenti per la disciplina delle concessioni in uso locali e strutture comunali vigenti. In merito alla gestione del Museo Civico si rimanda al relativo Regolamento.

Art. 17 – Oneri ed effetti fiscali.

Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti e conseguenti al presente atto, comprese le eventuali spese di registrazione, sono a carico del concessionario.

Letto, approvato e sottoscritto a Ischia il

**Per la Soprintendenza Speciale
per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei**

Per il Comune di Ischia

RELAZIONE ISTRUTTORIA

II FUNZIONARIO

Il

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole/sfavorevole per il seguente motivo

Il

IL RESPONSABILE DI AREA

VISTO: IL DIRIGENTE
Area Economico Finanziaria
Dott. Antonio Bernasconi

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole/sfavorevole per il seguente motivo:

Il

IL RESPONSABILE DI AREA

Il Dirigente
VISTO: IL DIRIGENTE
Dott. Antonio Bernasconi

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

Si attesta la copertura finanziaria, come da prospetto che segue:

- Somma da impegnare: €, Cap., Intervento
- Somma stanziata in bilancio: €
- Somme già impegnate: €
- Somma disponibile: €

IMPEGNO N.

Il

IL RESPONSABILE DI AREA

VISTO: IL DIRIGENTE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 09-10-2013

Il Responsabile

F.to 

Il Segretario Generale

F.to dott. Giovanni Amodio 

CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'

La presente delibera, in conformità del disposto di cui all'art. 125 del D.L.vo 18-08-2000, n.267, è stata comunicata ai capigruppo consiliari contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, con nota Prot. N. 24145 del 09-10-2013

Il Segretario Generale

F.to dott. Giovanni Amodio

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il _____

Il Segretario Generale

F.to dott. Giovanni Amodio

TRASMISSIONE AL DIFENSORE CIVICO

La presente deliberazione è stata trasmessa al Difensore Civico in data _____ Prot.N. _____ ai sensi dell'art.127 del D.L.vo 18-08-2000, n.267.

Il Segretario Generale
F.to dott. Giovanni Amodio

ESITO CONTROLLO AL DIFENSORE CIVICO

Verbale N. _____ del _____
Prot. N. _____

- la delibera è legittima
- la delibera è legittima avendo riscontrato i seguenti vizi:

Il Segretario Generale
F.to dott. Giovanni Amodio

Copia Conforme all'originale per uso amministrativo
Ischia, _____

Il Segretario Generale
dott. Giovanni Amodio 